

Privilegio "ex lege" del credito recuperatolo – Cass. n. 13152/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Finanziamento pubblico - Revoca del beneficio - Valenza costitutiva - Esclusione - Privilegio "ex lege" del credito recuperatolo - Sussistenza - Anteriorità o posteriorità della revoca rispetto al fallimento che la determina - Irrilevanza.

In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, "ex lege" e fin dal momento dell'erogazione. È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023 (Rv. 667908 - 01)

Corte

Cassazione

13152

2023